

lutazione del patrimonio , ed al reparto delle atti  
vità. Così che le disposizioni del Regolamento non  
possono , a nostro avviso, altrimenti interpretarsi  
che come norme prescrittive una gestione patrimoniale  
le distinta del tutto dalla gestione di liquidazione.  
E per effetto della continuità degli atti di  
previdenza voluta dalla Legge e dal Regolamento,  
nella gestione patrimoniale, ai diritti dei singoli  
soci , si sostituiscono , per i gruppi rispettivi,  
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Cassa  
Nazionale di Previdenza.

Nella gestione di liquidazione , invece, la mas  
sa dei soci è indistinta e le relative spese, quindi,  
debbono essere dedotte dal patrimonio che si  
ripartisce fra i soci. Solo così tutti i soci sa-  
rebbero posti a parità di condizione nei rapporti  
della liquidazione e ciascuno conoscerebbe il valore  
della propria quota patrimoniale , e questo valore